



COMUNE DI PETACCIATO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 Del 29/04/2023

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2023 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)

L'anno 2023 il giorno 29 del mese di Aprile alle ore 10.10, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in Sessione Ordinaria in Prima in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri, assegnati a questo Comune ed in carica .:

DI PARDO ROBERTO	SI	DI LENA EGIDIO	SI
DI PARDO ANTONIO	SI	LASCELANDA' GIANPIERO	SI
DEL RE NICOLA	SI	FRANCESCHINI GIUSEPPE	SI
DI VITO LUIGI GABRIELE	NO	FERRARA GIULIANA	NO
MARCHESANI LUCIA	SI	DI LENA GIANNA	SI
GRECO GIUSEPPE	SI	STANISCIA ANTONIO GABRIELE	NO
CAPODAGLIO FEDERICA	NO		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Mucciarella Rosalba in qualità di Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GRECO GIUSEPPE nella qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Il presidente del consiglio Giuseppe GRECO introduce il quarto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Conferma aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023 (L. 27 dicembre 2019, n.160)".

Prende la parola il Sindaco Roberto DI PARDO, il quale spiega che anche questa è una delibera propedeutica alla approvazione del bilancio di previsione. Negli anni addietro veniva portata contestualmente a tutta una serie di delibere antecedenti alla approvazione del Dups e del bilancio, lo scorso anno non è stata portata in base alla previsione normativa per cui si applicano le aliquote dell'anno precedente se non si delibera nuovamente. Invece, secondo recenti interpretazioni giurisprudenziali questa delibera andrebbe portata in un consiglio antecedente a quello del bilancio. Diversi Comuni hanno fatto/faranno un unico consiglio, si è invece deciso – come per il DUPS – per la tranquillità di tutti di farlo in due momenti separati. Con questa proposta si vanno a confermare le aliquote IMU, che riguardano le seconde case. Inoltre quest'anno si è specificata la esenzione per i fabbricati produttivi annessi alle attività agricole. E' una facoltà dell'amministrazione e per i capannoni agricoli si è optato per l'esenzione, perché a Petacciato non ci sono aziende agricole che trasformano. I contadini hanno solo la rimessa agricola dove vengono ricoverati i mezzi, che non porta reddito. Il frantoio invece non è un'azienda agricola, ma un'attività produttiva e quindi paga.

A questo punto, il presidente del consiglio Giuseppe GRECO, constatata l'assenza di ulteriori interventi, dichiara chiusa la discussione e dispone che si passi alla votazione.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone: - al comma 748 che *"... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ..."*;

- al comma 749 che *"... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."*

- al comma 750, che “... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...”;

- al comma 751, che “...A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...”;

- al comma 752, che “... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...”;

- al comma 753, che “... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...”;

- al comma 754, che “... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...”;

- al novellato comma 759, lett. g bis), introdotto con l'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che dispone: “... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”;

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo

classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;

Richiamato, inoltre, disposto di cui all’art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 così come modificato dall’art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, a valere dal 1° gennaio 2023;

Dato atto, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall’anno 2021 e che dallo stesso anno d’imposta decorre altresì l’obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell’atto deliberativo;

Rilevato che ad oggi non è stato ancora approvato il previsto decreto ministeriale e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2021 e confermati nel 2022;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria;

Richiamata, quindi, la Delibera C.C. n. 8 del 29.04.2021 con la quale sono state approvate per l’anno 2021, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere l’invarianza della pressione tributaria;

Visti, quindi:

a) l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;*

c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.*

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: *"775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023."*;
- la circolare F.L. n. 52/2023 del 20/04/2023 prot. n. 11441 con la quale si comunicava il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2023/2025 disposto con Decreto del Ministero dell'Interno in data 19 aprile 2023, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, al 31 Maggio 2023;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Acquisti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato,

Con voti favorevoli n.7, astenuti n.2 (Sig.ri DI LENA Gianna e FRANCESCHINI Giuseppe), contrari n.0, espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. di confermare, per **l'anno di imposta 2023**, le seguenti **aliquote** per l'applicazione dell'IMU:

Aliquota/detrazione	Misura
----------------------------	---------------

Aliquota base	10,60 per mille
Aliquota ridotta per Aree edificabili	6,00 per mille
Aliquota agevolata con riduzione del 50% della base imponibile per abitazione e relative pertinenze, concesse in comodato con contratto regolarmente registrato, parenti ed affini entro il I° grado, ad esclusione delle categorie catastale A/1, A/8 e A/9:	5,60 per mille
Aliquota ridotta per abitazione principale di cat. catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria C2,C6, e C7:	5,50 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	10,60 per mille
Aliquota per fabbricati da imprese costruttrici e destinati alla vendita (Beni merce)	1,00 per mille
Aliquota ridotta per particolari destinazioni d'uso previste dal vigente regolamento: <ul style="list-style-type: none"> • Unità immobiliari appartenenti a Coop edilizie a proprietà indivise: • Alloggi regolarmente assegnati dallo IACP: 	5,60 per mille 5,00 per mille
Fabbricati produttivi annessi ad attività agricole, cat. catastale D10	esenzione

2. di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
4. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

5. di dichiarare il presente provvedimento, con voti favorevoli n.7, astenuti n.2 (Sig.ri DI LENA Gianna e FRANCESCHINI Giuseppe), contrari n.0, espressi in forma palese per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 11**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2023 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **24/04/2023**

Il Responsabile di Settore
Dott. Pasqualino Iurescia

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **24/04/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Pasqualino Iurescia

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
GRECO GIUSEPPE

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mucciarella Rosalba

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio "On Line" dell'Ente ai sensi dell'art.32, comma 1, della legge n.69/2009 e successive modificazioni il 24/05/2023 per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Petacciato, li 24/05/2023

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mucciarella Rosalba

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/04/2023 ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

Petacciato, li 24/05/2023

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mucciarella Rosalba

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di PETACCIATO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Giuseppe Greco in data 24/05/2023
ROSALBA MUCCIARELLA in data 24/05/2023